

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,

b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi

di cui all'articolo 42, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non

equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non

sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e

i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato

aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro,

d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e

l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui ai **paragrafi 1 e 2**, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.